

**DETERMINAZIONE**  
**della Gestione Commissariale**  
**n. 59 del 29/02/2024**

Prot. 871 del 29/02/2024

***Oggetto: Proroga del servizio di pulizia ordinaria, straordinaria e di sanificazione, comprensivo delle forniture accessorie relative ai servizi igienici delle sedi IPA***

**LA GESTIONE COMMISSARIALE**

1. Visto lo Statuto dell'Istituto di Previdenza e assistenza dei dipendenti di Roma Capitale (di seguito anche IPA o Istituto).
2. Visto il Regolamento per l'assistenza agli iscritti dell'Istituto.
3. Vista l'Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 22/2023, con cui è stato conferito al Dott. Antonio Lanza l'incarico di Commissario Straordinario dell'IPA per l'ordinaria e la straordinaria gestione dell'Istituto fino al 31 dicembre 2023.
4. Vista l'Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 146/2023, con cui è stato conferito al Dott. Antonio Lanza l'incarico di Commissario Straordinario dell'IPA per l'ordinaria gestione dell'Istituto fino al 31 gennaio 2024.
5. Vista l'Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 52/2023 recante "Costituzione della Commissione di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e vigilanza sulle attività dell'istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale (IPA)".
6. Vista l'Ordinanza Sindacale n. 21/2024 con cui si conferma la gestione commissariale dell'IPA, già disposta con Ordinanza n. 146/2023, per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo organo gestorio nonché l'incarico al Dott. Antonio Lanza, quale Commissario Straordinario dell'Istituto per l'ordinaria gestione dello stesso fino alla nomina del nuovo organo gestorio e, comunque, fino al 29.02.2024, con riguardo, tra l'altro, alla gestione delle funzioni connesse all'erogazione dei servizi assistenziali di natura sanitaria onde assicurare la funzionalità dei centri sanitari, al fine di garantire la più ampia tutela degli iscritti.
7. Visto il D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123/2007.

8. Visto il D.lgs. n. 106/09 recante *“Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 81/08, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni ed integrazioni”*.
9. Visto il D.lgs. n. 36/2023 avente ad oggetto *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*.
10. Richiamata la Determinazione della Gestione commissariale n. 25/2024 con cui è stato prorogato fino al 29 febbraio 2024 il servizio di pulizia ordinaria, straordinaria e di sanificazione, comprensivo delle forniture accessorie relative ai servizi igienici delle sedi IPA, alla COOPERATIVA DI FACCHINAGGIO LUIGI MORELLI, affidato con Determinazione della Gestione Commissariale n. 6/2024.
11. Rilevata l'imminente scadenza del predetto affidamento.
12. Considerato che il servizio in parola risulta essenziale e indefettibile ai fini di ottemperare alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché a garanzia della regolarità e continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, da svolgere in costanza di corrette condizioni igieniche-sanitarie e in coerenza con il mandato conferito con l'Ordinanza sindacale n. 21/2024.
13. Preso atto della nota prot. n. 850/2024 con cui l'esecutore ha richiesto, ai sensi del citato articolo 121, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023, la proroga dei termini contrattuali, al fine di agevolare la puntuale attuazione delle attività necessarie al completamento del servizio in corso nonché per garantire il corretto avvicendamento con il prossimo, eventuale, operatore economico, rappresentando allo stato *“l'obiettiva difficoltà della scrivente società nella gestione operativa del contratto in essere legata, in particolar modo, all'incertezza/imprevedibilità temporale della gestione commissariale e alla correlata e conseguente difficoltà nella adozione di provvedimenti di affidamento e gestione del contratto del tutto coerenti rispetto alle peculiarità [e] sensibilità del servizio in corso”*.
14. Dato atto delle previsioni contenute nell'art. 121, commi 8 e 11, del D.lgs. n. 36/2023 con cui, in relazione all'esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture, è prevista la possibilità di concedere una proroga del termine contrattuale stabilito per lo svolgimento delle prestazioni affidate in caso di criticità e impedimenti non imputabili all'esecutore che ostacolano il compimento delle prestazioni medesime nel rispetto dei termini di contratto.
15. Considerato che la previsione di legge appena richiamata è riferibile alla fattispecie contrattuale in oggetto, alla luce delle sopravvenute e particolari circostanze che caratterizzano la presente fase della gestione commissariale e del contratto stesso, ivi compresa l'impellente e improcrastinabile esigenza di assicurare la continuità e affidabilità del servizio in corso, che come noto si distingue per la peculiarità e

- delicatezza delle prestazioni da svolgere in un contesto dal rilievo socio-sanitario complesso e sensibile, che impone peraltro agli operatori economici chiamati a svolgere il servizio una idonea e ponderata organizzazione tecnica e pianificazione temporale ed economica.
16. Considerato che l'attuale affidataria, è certamente operatore di comprovata esperienza ed affidabilità, in possesso di adeguate conoscenze in relazione alla logistica dell'Istituto e alle misure da adottare in ordine all'espletamento del servizio *de quo* e, al momento, può fornire le condizioni idonee e immediate per scongiurare soluzioni di continuità e criticità, le quali potrebbero incidere sensibilmente sulla correttezza e tempestività del servizio nonché sulla occorrente e adeguata pianificazione del successivo, nuovo affidamento delle attività in esame.
  17. Valutato l'elevato livello delle prestazioni rese nonché le condizioni contrattuali offerte dall'attuale affidataria.
  18. Constatata, altresì, la particolare qualificazione dell'esecutore nella regolare esecuzione di attività di tipologia simile in favore dell'Amministrazione capitolina.
  19. Tenuto conto, inoltre, della congruità delle condizioni economiche proposte, ribassate rispetto all'originaria offerta, corrispondenti ad un canone mensile pari ad € 9.807,28, oltre oneri di legge se dovuti (*in atti*).
  20. Richiamata la nota prot. n. 1214 del 21.2.2024, con cui la Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per il Lazio "*concede termine all'Amministrazione [capitolina] al 30 aprile 2024 in ordine alle misure consequenziali effettivamente messe in campo a seguito della deliberazione n. 28/2023/GEST.*"
  21. Ritenuto pertanto opportuno, alla luce delle circostanze, esigenze e considerazioni sopra rappresentate, procedere alla proroga dell'affidamento in parola fino al 30 aprile 2024, in relazione all'orizzonte temporale indicato dalla Corte dei conti con la sopra richiamata nota prot. n. 1214/2024 e nelle more di conoscere gli indirizzi che l'Amministrazione capitolina vorrà fornire in ordine al futuro assetto istituzionale, alla *mission* ed alla correlata *governance* dell'Istituto.
  22. Ritenuto, altresì, come detto, che la predetta proroga appare opportuna anche al fine di consentire alla gestione commissariale di pianificare l'avvio delle attività prodromiche all'individuazione dell'operatore economico al quale affidare la fornitura in parola garantendo, in ossequio alle previsioni statutarie e regolamentari, la prosecuzione dei servizi resi agli iscritti, per un importo mensile pari ad € 9.807,28, oltre oneri di legge se dovuti.
  23. Vista la Determinazione Commissariale n. 317/2023 con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio così come previsto e per il periodo consentito dall'art. 24 del Regolamento per

l'Amministrazione e Contabilità dell'IPA, per un periodo non superiore a mesi quattro ed entro il limite mensile di un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo dell'ultimo Bilancio di Previsione assestato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### **DETERMINA**

- di prorogare, ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023, alla COOPERATIVA DI FACCHINAGGIO LUIGI MORELLI con sede in Via di Sottomonte 27 – Guamo, 55060 Lucca (LU), Partita IVA n. 00130460462 il servizio di pulizia ordinaria, straordinaria e di sanificazione, comprensivo delle forniture accessorie relative ai servizi igienici delle sedi IPA fino al 30 aprile 2024;
- di dare atto che il compenso mensile previsto è pari ad € 9.807,28,00 (oltre oneri di legge se dovuti);
- di dare atto che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro non vi è obbligo di pagare il contributo in favore dell'ANAC negli importi fissati dalla deliberazione ANAC 621/2022 e ss.mm.ii.;
- di demandare agli uffici competenti gli adempimenti necessari alla concreta attuazione di quanto determinato;
- di dare atto che, stante l'attuale organizzazione statutaria dell'IPA, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è il Commissario Straordinario, Dott. Antonio Lanza;
- di dare atto che con successivo provvedimento sarà assunto il relativo impegno di spesa.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/90, dell'art. 6 comma 2 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2023.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del vigente Statuto, la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto, sezione Trasparenza/Amministrazione Trasparente.

Il Commissario Straordinario

*Dott. Antonio Lanza*

